Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 281 del 2 dicembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 249

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER LO SPORT

Decreti concernenti il titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 14 ottobre 2011.

Rigetto dell'istanza di riconoscimento, al sig. Gionata Craviotto, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo

dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Gionata Craviotto, cittadino italiano, nato a Torino il 18/05/1972, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania in data 28/12/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal richiedente non attesta una formazione abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci in Romania.

D E C R E T A

Art. 1

L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania in data 28/12/2010, dal Sig. Gionata

Craviotto, nato a Torino il 18/05/1972, è rigettata poiché concernente titolo professionale non abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15087

DECRETO 14 ottobre 2011.

Rigetto dell'istanza di riconoscimento, al sig. Alessandro Ferraro, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo

dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Alessandro Ferraro, cittadino italiano, nato a Pinerolo il 10/01/1988, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania in data 13/02/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal richiedente non attesta una formazione abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci in Romania.

D E C R E T A

Art. 1

L’istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania in data 13/02/2010, dal Sig. Alessandro Ferraro, nato a Pinerolo il 10/01/1988, è rigettata poiché concernente titolo professionale non abilitante all’esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell’Ufficio: BEATRICE

11A15088

DECRETO 14 ottobre 2011.

Rigetto dell'istanza di riconoscimento, al sig. Simone Feriozzi, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo

dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Simone Feriozzi, cittadino italiano, nato a Pinerolo il 22/08/1977, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania in data 28/12/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal richiedente non attesta una formazione abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci in Romania.

D E C R E T A

Art. 1

L’istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania in data 28/12/2010, dal Sig. Simone Feriozzi, nato a Pinerolo il 22/08/1977, è rigettata poiché concernente titolo professionale non abilitante all’esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell’Ufficio: BEATRICE

11A15089

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Odesio Manarin, del titolo professionale di maestro di sci con misura compensativa.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Odesio Manarin, cittadino italiano, nato a Belluno il 15/08/1964, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia il 16/03/2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

D E C R E T A

Art. 1

Al Sig. Odesio Manarin, nato a Belluno il 15/08/1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, dato il permanere di differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella italiana, sotto il profilo del livello tecnico.
Il contenuto della prova attitudinale, di carattere tecnico, è individuato nell'esecuzione del seguente esercizio, contenuto nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "Sci italiano" edito dalla FISI ed adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani:

- Cristiania di base.

Art. 2

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 3

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.4

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15090

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Carlo Faes, del titolo professionale di maestro di sci con misura compensativa.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Carlo Faes, cittadino italiano, nato a Rovereto il 31/01/1961, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro snowboard conseguito in Gran Bretagna il 20/04/2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011;

VISTO il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

RILEVATO che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di snowboard e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

VISTI gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

DECRETA

Art. 1

Al Sig. Carlo Faes, nato a Rovereto il 31/01/1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di maestro di snowboard, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, dato il permanere di differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella italiana, sotto il profilo del livello tecnico.
Il contenuto della prova attitudinale, di carattere tecnico, è individuato nell'esecuzione dei seguenti quattro esercizi, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia "Sci italiano" edito dalla FISI ed adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci italiani:

- Discesa andatura piede destro avanti
- Discesa andatura piede sinistro avanti
- Salto con rotazione
- Prova di jibbing.

Art. 2

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'articolo 2, il candidato dovrà presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Art. 3

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono assicurate dalla Commissione prevista dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Della convocazione della Commissione sarà data immediata notizia all'interessato al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.

Art.4

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15091

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ernesto Fernandez, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Ernesto Fernandez, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig. Ernesto Fernandez, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 del Sig. Ernesto Fernandez, nato a Venado Tuerto Pcia de Santa Fe, il 26/06/1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Ernesto Fernandez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15092

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Walter Rordiguez, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Walter Rordiguez, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig. Walter Rordiguez, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 del Sig. Walter Rordiguez, nato a Mar del Plata , il 11/05/1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Walter Rordiguez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15093

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Viviana Durandez, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Viviana Durandez, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dalla Sig.ra Viviana Durandez, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dalla Sig.ra Viviana Durandez, nata a Comodoro Rivadavia, il 16/02/1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Viviana Durandez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15094

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alberto Prebisch, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Alberto Prebisch, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig. Alberto Prebisch, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dal Sig. Alberto Prebisch, nato a Capital Federal, il 27/04/1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Alberto Prebisch è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15095

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Jorge Guillermo David, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Jorge Guillermo David, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig. Jorge Guillermo David, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dal Sig. Jorge Guillermo David, nato a San Carlos Bariloche, il 26/12/1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Jorge Guillermo David è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15096

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Diego Francisco Mazza, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Diego Francisco Mazza, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig. Diego Francisco Mazza, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dal Sig. Diego Francisco Mazza, nato a Villa La Angostura, il 20/03/1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Diego Francisco Mazza è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15097

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alejandro Capraro, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Alejandro Capraro, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig. Alejandro Capraro, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dal Sig. Alejandro Capraro, nato a San Carlos de Bariloche , il 27/02/1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Alejandro Capraro è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15098

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alejandro Garcia, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Alejandro Garcia, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig Alejandro Garcia, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dal Sig. Alejandro Garcia, nato a San Carlo de Bariloche, il 02/05/1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig Alejandro Garcia è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15099

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Tomas Herandez, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Tomas Herandez, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig. Tomas Herandez, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dal Sig. Tomas Herandez, nato a San Carlo de Bariloche, il 24/10/1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig Tomas Herandez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15100

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Claudio Diaz, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Claudio Diaz, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal Sig. Claudio Diaz, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dal Sig. Claudio Diaz, nato a Antofagasta - Cile, il 16/02/1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Claudio Diaz è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15101

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Julietta Quiroga, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Julietta Quiroga, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dalla Sig.ra Julietta Quiroga, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 01/10/2010 dalla Sig.ra Julietta Quiroga, nata negli Stati Uniti, il 01/11/1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

La Sig.ra Julietta Quiroga è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15102

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Andrea Sist, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo

dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Andrea Sist, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in data 03/03/2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Svizzera, dal Sig. Andrea Sist, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera, in data 03/03/2005 dal Sig. Andrea Sist, nato a Cantù il 02/05/1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Andrea Sist è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15103

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Tiziano Giraldo, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo

dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. Tiziano Giraldo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 31/12/2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Francia, dal Sig. Tiziano Giraldo, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia, in data 31/12/2003 dal Sig. Tiziano Giraldo, nato a Angera il 01/02/1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. Tiziano Giraldo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: Beatrice

11A15104

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. David Murrie, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo

dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la domanda con la quale il Sig. David Murrie, cittadino Inglese, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Irlanda nell'anno 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 settembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Irlanda, dal Sig. David Murrie, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

RITENUTO che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Irlanda nell'anno 2004 dal Sig. David Murrie, nato a Manchester il 19/02/1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2

Il Sig. David Murrie è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A15105

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-239) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 4,00